



LEGGE 16 maggio 1981, n. 36 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data

25 maggio 1981)

**Attuazione della ristrutturazione degli Uffici e dei Servizi
dello Stato.**

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 maggio 1981.

**TITOLO PRIMO ISTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI DEI SETTORI AUTONOMI E
DELLE AZIENDE AUTONOME**

Art. 1

L'attività amministrativa e i servizi dello Stato sono
organizzati in dipartimenti, settori autonomi e aziende di Stato,
secondo i principi fissati negli artt. 1 e 2 della Legge 25
novembre 1980 n. 86.

Art. 2

Sono istituiti i seguenti dipartimenti:

- 1°) Dipartimento per gli Affari Istituzionali;
- 2°) Dipartimento Servizi Generali;
- 3°) Dipartimento Affari Esteri;
- 4°) Dipartimento Bilancio e Programmazione Economica;
- 5°) Dipartimento Finanze;
- 6°) Dipartimento del Territorio;

7°) Dipartimento Settori Produttivi e Lavoro; 8°) Dipartimenti Sanità e Sicurezza Sociale;

9°) Dipartimento Istruzione e Cultura.

Art. 3

E' prevista l'assunzione nel dipartimento, e non nei singoli Uffici, del personale le cui funzioni possono essere svolte in piu' Uffici dello stesso dipartimento in base ad esigenze organizzative.

La destinazione di detto personale ai singoli Uffici avverrà in base ad apposita regolamentazione.

Nei singoli dipartimenti possono inoltre svolgere le loro attività funzionari della Segreteria Generale Amministrativa e dell'Ufficio del Personale per procedere, a livello operativo, all'organizzazione, studio e determinazione delle tecniche di amministrazione, degli standards lavorativi e delle procedure, fermi restando gli ambiti di competenza dei funzionari responsabili dei servizi o uffici e le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 3 della Legge 25 Novembre 1980 n. 86.

Al gruppo composto dal personale di cui al comma che precede è altresì affidato anche temporaneamente il compito di studio, consulenza e progettazione organizzativa per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e per il controllo concomitante sulla utilizzazione dei fondi e degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4

Sono istituiti i seguenti settori autonomi:

1°) Uffici Giudiziari;

2°) Poste e Telecomunicazione.

Art. 5

Sono istituite le seguenti Aziende Autonome:

1°) Azienda dei Servizi;

2°) Azienda Filatelico-Numismatica;

3°) Azienda di produzione.

Alla loro concreta attuazione si provvederà con apposita legislazione, a norma della Legge 26 novembre 1980 n. 88.

TITOLO SECONDO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 6

Il Dipartimento per gli Affari Istituzionali si articola nei seguenti Uffici:

1°) Ufficio Segreteria Istituzionale;

2°) Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato;

3°) Ufficio Studi Istituzionali e Legislativi ed Assistenza Legale.

Art. 7

L'Ufficio di Segreteria Istituzionale svolge in generale tutte le funzioni amministrative di redazione, esecuzione e comunicazione degli atti relativi agli organismi istituzionali dello Stato e della giustizia amministrativa e precisamente: della Reggenza, del Consiglio Grande e Generale e delle Commissioni del Consiglio, delle Giunte di Castello, del Consiglio dei XII e della Commissione di Controllo di Legittimità.

Art. 8

L'Ufficio di Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato svolge compiti di supporto all'attività del Governo e delle Commissioni Governative.

Provvede, in particolare, sotto la direzione del responsabile politico, alla redazione e alla custodia dei verbali e delle deliberazioni di tutti gli organismi di Governo, alla comunicazione degli atti del Governo, alla cura dei rapporti fra gli organismi di Governo al fine della formalizzazione e comunicazione degli atti amministrativi.

Art. 9

L'Ufficio Studi Istituzionali e Legislativi svolge compiti di consulenza, istruttoria e supporto per le attività istituzionali dello Stato, per la produzione legislativa e per l'attività di assistenza legale dello Stato.

Cura in particolare l'attività di studio e di elaborazione dei problemi di ordine istituzionale, giuridico e legislativo dello Stato e di assistenza legale sia per la tutela dello Stato e degli Enti statali in giudizio, sia per le competenze notarili della Ecc.ma Camera e di altri Enti dello Stato.

L'Ufficio provvede altresì alle diverse forme di comunicazione ufficiale dello Stato, compresa la integrale redazione e pubblicazione del Bollettino Ufficiale dello Stato.

TITOLO TERZO DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI

Art. 10

Il Dipartimento Servizi Generali si articola nei seguenti Uffici:

- 1°) Uffici del Personale;
- 2°) Archivio Pubblico;
- 3°) Polizia Civile;
- 4°) Ufficio di Stato Civile, servizi demografici ed elettorali.

Art. 11

All'Ufficio del Personale compete la gestione, l'organizzazione ed il coordinamento del personale dipendente della Pubblica Amministrazione.

Il predetto Ufficio provvede all'espletamento delle incombenze relative all'assunzione del personale, alla formazione, alla disciplina, alla tenuta delle singole posizioni e al compimento di tutti gli atti previsti dalla Legge Organica e dei relativi allegati e dalle altre leggi concernenti il pubblico impiego. E' altresì compito del predetto Ufficio predisporre i piani di mobilità del personale secondo le disposizioni di legge e curare i rapporti con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 12

L'archivio Pubblico provvede alla conservazione e custodia degli atti ufficiali, degli atti notarili, dei sigilli, dei punzoni di monete e medaglie, degli atti e documenti donati da privati, assicura la catalogazione degli atti, regola la consultazione e il servizio copie, certifica la conformità delle copie degli atti conservati.

Art. 13

Il Corpo di Polizia Civile svolge in genere i compiti di assistenza e protezione civile della popolazione e del

territorio; in particolare sono attribuiti al Corpo i compiti di vigilanza in materia di circolazione stradale, annonaria, industriale, commerciale, tributaria, ed in tutte le altre materie previste dalla legge e dai regolamenti.

Art. 14

L'Ufficio di Stato Civile e dei Servizi Demografici ed Elettorali svolge i seguenti compiti:

- a) cura i servizi di registrazione degli eventi di Stato Civile e quelli relativi alla cittadinanza sammarinese;
- b) registra i movimenti della popolazione;
- c) cura la formazione e aggiornamento delle liste elettorali;
- d) rilascia le relative certificazioni;
- e) provvede alla tenuta dei libri dello Stato Civile.

TITOLO QUARTO DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI

Art. 15

Il Dipartimento Affari Esteri si articola nei seguenti Uffici:

- 1°) Ufficio affari politico-diplomatici;
- 2°) Ufficio affari economico-sociali;
- 3°) Ufficio rapporti con le comunità all'estero;
- 4°) Ufficio affari culturali e informazione;
- 5°) Gendarmeria, Guardie di Rocca e Corpi Militari.

Art. 16

L'Ufficio degli affari politico-diplomatici gestisce i rapporti con gli Stati esteri e con gli organismi internazionali, cura la partecipazione alle attività di studio, documentazione e organizzazione delle manifestazioni esteriori della personalità e

delle relazioni internazionali dello Stato, presiede al servizio cerimoniale dello Stato.

Fa capo a tale Ufficio ogni rapporto con le rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica all'estero e con quelle degli Stati esteri e delle Organizzazioni internazionali presso la Repubblica.

Art. 17

L'Ufficio degli affari economico-sociali ha il compito di gestire i rapporti di carattere economico e sociale con gli altri Stati e Organizzazioni internazionali, anche quando investono interessi e diritti di cittadini in patria e all'estero da assecondare e tutelare, secondo i trattati e le convenzioni internazionali.

Art. 18

L'Ufficio rapporti con le comunità all'estero coordina l'attività concernente gli interessi delle comunità dei sammarinesi all'estero e dei singoli cittadini emigrati.

L'Ufficio cura altresì ogni aspetto concernente l'emigrazione e la immigrazione nel territorio della Repubblica.

Art. 19

L'Ufficio degli affari culturali e informazione svolge i seguenti compiti:

a) organizza e gestisce sul piano internazionale le attività di carattere culturale, compresi i rapporti culturali con gli Stati e organismi internazionali;

b) cura i rapporti di conoscenza reciproca fra la Repubblica e gli altri Paesi e gestisce l'informazione concernente lo Stato.

Art. 20

Apposita legge regolerà lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale amministrativo da destinare alle sedi diplomatiche e consolari della Repubblica all'estero.

Art. 21

Al Dipartimento degli Affari Esteri compete la gestione amministrativa dei Corpi Militari, della Gendarmeria e delle Guardie di Rocca.

Lo stato giuridico dei Corpi Militari, i loro compiti e ruoli istituzionali sono previsti da apposite leggi.

Per la Gendarmeria e Guardie di Rocca, il Dipartimento cura anche il reclutamento, la formazione, addestramento e disciplina dei militari.

TITOLO QUINTO DIPARTIMENTO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 22

Il Dipartimento Bilancio e Programmazione Economica si compone di due settori:

- 1°) Bilancio;
- 2°) Programmazione Economica.

Art. 23

Il settore Bilancio si articola nei seguenti Uffici;

- 1°) Segreteria Generale Amministrativa;
- 2°) Contabilità;
- 3°) Tesoreria.

Il settore Programmazione Economica si articola:

- 1°) Programmazione Economica;

2°) Centro elaborazione dati e statistica.

Art. 24

Il settore Bilancio cura, attraverso i suoi Uffici, la gestione contabile dei bilanci.

In particolare alla Segreteria Generale Amministrativa sono affidate funzioni di controllo di gestione , anche attraverso il coordinamento di agenti contabili e di unità operative dislocati presso altri Dipartimenti, di ispezione e vigilanza sulle entrate e le spese di bilancio nonché di ogni altra entrata e spesa effettuata da strutture pubbliche, nonché di impostazione ed elaborazione tecnico-amministrativa dei bilanci.

Alla Contabilità di Stato è affidata la registrazione contabile di tutte le operazioni economiche e finanziarie dello Stato, ivi compresa la gestione del Patrimonio, del Magazzino Valori dello Stato e dell'Econato.

Alla Tesoreria di Stato è affidata la gestione della liquidità, nonché il servizio di esattoria.

Art. 25

Il settore Programmazione economica svolge, attraverso i suoi Uffici, studi sistematici generali e di settore nel campo dell'economia; elabora proposte di programmi economici e ne controlla l'attuazione dopo la loro approvazione; cura il servizio di elaborazione dei dati e provvede alla raccolta ed elaborazione di informazioni statistiche.

TITOLO SESTO DIPARTIMENTO FINANZE

Art. 26

il Dipartimento Finanze si articola nei seguenti Uffici:

1°) Ufficio Tributario;

2°) Ufficio Registro e Ipoteche - Conservatoria Registri

Immobiliari;

3°) Ufficio Registro Automezzi.

Art. 27

All'Ufficio Tributario è attribuito il compito di attuare la politica tributaria dello Stato; ad esso sono pertanto demandate le operazioni di accertamento e riscossione dei tributi ed il connesso servizio ispettivo.

Il servizio di pubblicità dei registri immobiliari, delle successioni, delle donazioni e della conseguente certificazione è demandato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche e Conservatoria dei Registri immobiliari.

L'Ufficio Registro Automezzi svolge compiti di registrazione, pubblicità e rilascio di certificazioni ed autorizzazioni relativamente agli autoveicoli.

Art. 28

I compiti e i poteri tributari degli Uffici del Dipartimento sono fissati dalla legge.

TITOLO SETTIMO DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Art. 29

Il Dipartimento del Territorio si articola nei seguenti Uffici:

1°) Ufficio Tecnico del Catasto;

2°) Ufficio Progettazioni;

3°) Ufficio Urbanistica.

Art. 30

L'Ufficio Tecnico del Catasto cura, a norma delle vigenti leggi in materia, la gestione e l'aggiornamento dei dati sul territorio, compresa la esecuzione delle volture e l'allibramento dei fabbricati, nonché le funzioni istruttorie e amministrative relative agli espropri.

L'Ufficio Progettazioni esercita funzioni di programmazione, progettazione e controllo per la realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse della amministrazione pubblica.

L'Ufficio Urbanistica cura l'organizzazione e la regolamentazione per la salvaguardia del suolo e delle acque, per l'uso del territorio attraverso l'attuazione ed il controllo relativo del Piano Regolatore Generale, dei piani poliennali di attuazione e dei piani particolareggiati; esercita altresì la vigilanza generale sul territorio.

Art. 31

Fino alla completa attuazione delle aziende autonome di Stato, nell'ambito del Dipartimento del Territorio è istituito un Ufficio operativo, che:

- 1°) cura gli aspetti contabili del Dipartimento e gli acquisti per i lavori gestiti dal Dipartimento stesso;
- 2°) organizza e gestisce l'esecuzione delle opere pubbliche.

TITOLO OTTAVO DIPARTIMENTO PRODUZIONE E LAVORO

Art. 32

Il Dipartimento si compone di due settori:

- 1°) Produzione;

2°) Lavoro.

Art. 33

Il settore Produzione si articola nei seguenti Uffici:

1°) Ufficio Agrario;

2°) Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;

3°) Ufficio Turismo.

Il settore Lavoro si articola nei seguenti Uffici:

1°) Ufficio del Lavoro;

2°) Centro Formazione Professionale.

Art. 34

I compiti di promozione e realizzazione degli interventi dello Stato nel campo delle attività produttive e di disciplina delle attività dei protagonisti della realtà economica sammarinese vengono realizzati ciascuno nell'ambito dello specifico indirizzo da:

a) Ufficio Agrario;

b) Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;

c) Ufficio Turismo.

In particolare gli Uffici di cui sopra svolgono anche funzioni relative alla tenuta del registro di tutti i tipi di impresa, degli albi professionali e di mestiere; provvedono agli adempimenti amministrativi di istruzione, certificazione e rilascio di licenze ed attestati.

All'atto della istituzione dell'azienda di produzione, il personale operativo dell'Ufficio Agrario nell'ambito di servizi produttivi verrà trasferito all'azienda.

Art. 35

Competono al settore lavoro i compiti di controllo sull'applicazione della legislazione sociale del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di gestione del collocamento quale strumento non solo di garanzia e di controllo, ma anche di politica dell'occupazione, di preparazione dei programmi del Centro di Formazione Professionale, di sviluppo dell'occupazione e della cooperazione, di organizzazione e coordinamento degli strumenti tecnico-specialistici idonei per la concreta attuazione del diritto al lavoro.

Rientrano nei suddetti compiti lo svolgimento di indagini conoscitive, previsionali, di raccolta e di valutazione in relazione ai problemi del lavoro e della formazione al lavoro in collegamento con il settore programmazione economica.

TITOLO NONO DIPARTIMENTO SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

Art. 36

Sono affidati al Dipartimento della Sanità e Sicurezza Sociale tutti i servizi e le funzioni in materia di Sanità Assistenza Sociale e Previdenza.

I servizi sanitari, previdenziali e assistenziali sono organizzati nell'Istituto per la Sicurezza Sociale, la cui struttura istituzionale è prevista da apposita legislazione, che definisce anche l'ambito dell'autonomia di gestione e di bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale rispetto al bilancio dello Stato.

Ad un organismo collegiale dello Stato dotato dei necessari

supporti tecnico-scientifici saranno affidati i compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza per le competenze specifiche dello Stato in materia di sanità pubblica.

Art. 37

L'Istituto per la Sicurezza Sociale si articola nelle seguenti aree di servizi e funzioni:

- 1°) Direzione generale;
- 2°) Amministrazione;
- 3°) Servizio ospedaliero e specialistico;
- 4°) Servizio medicina di base;
- 5°) Servizio igiene ambientale;
- 6°) Servizio socio-sanitario;
- 7°) Servizio farmaceutico.

I servizi di cui ai numeri 3, 4 e 5 sono diretti ciascuno da un responsabile, ma sono coordinati collegialmente.

La composizione e le funzioni dell'organismo collegiale dello Stato di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede saranno definite da Legge apposita.

Art. 38

Fanno capo alla direzione generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale le funzioni di impostazione e coordinamento generale della gestione dell'Istituto, ferme le competenze istituzionali previste dal vigente ordinamento.

Art. 39

L'Ufficio di Amministrazione dell'Istituto Sicurezza Sociale cura nel proprio ambito: gli affari generali, la contabilità, la

cassa, il centro meccanografico, i contributi e le prestazioni, l'attività ispettiva, il controllo della gestione, la gestione ordinaria del personale dell'Istituto Sicurezza Sociale e la sua formazione, l'economato e la medicina fiscale e legale.

Piu' in generale fanno capo all'amministrazione dell'Istituto tutte le attività tendenti alla realizzazione ed alla elaborazione della politica di bilancio dell'Istituto Sicurezza Sociale, delle prestazioni economiche, previdenziali ed assistenziali.

Le strutture operative devono consentire una effettiva autonomia gestionale e di bilancio, una efficace opera di controllo della gestione nei modi previsti dalla legge.

Art. 40

Il servizio ospedaliero e specialistico deve rispondere alle esigenze sanitarie che richiedono ricovero e quindi non appagabili correttamente a domicilio o ambulatoriamente, deve altresì assicurare le necessarie competenze di medicina specialistica.

Art. 41

Il servizio di Medicina di Base cura la gestione dei Centri Sanitari e, attraverso essi, svolge, nel territorio di competenza, attività di igiene, di prevenzione, di diagnosi, di cura e di educazione sanitaria.

Art. 42

Il servizio di Igiene Ambientale svolge attività di prevenzione e controllo dell'ambiente naturale, dell'ambiente trasformato

dall'uomo, dell'ambiente di lavoro, nonché le diverse attività di vigilanza annonaria, di vigilanza sulle sostanze, sulle apparecchiature emettenti radiazioni e di polizia veterinaria.

Art. 43

Il Servizio Socio Sanitario si occupa, secondo l'apposita normativa, dell'aspetto psicologico e sociale della persona nelle varie età mediante attività profilattica; curativa e riabilitativa; si occupa anche dell'inserimento dei cittadini assistiti dal servizio nella scuola e nel lavoro.

Art. 44

Il servizio farmaceutico cura l'approvvigionamento dei farmaci e la loro distribuzione attraverso i vari servizi e le farmacie, svolgendo opera di informazione sui farmaci per il personale sanitario e di educazione sanitaria, nella stessa materia, per la popolazione.

TITOLO DECIMO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 45

Il Dipartimento Istruzione e Cultura si articola nei seguenti

Uffici e funzioni:

- 1°) Pubblica Istruzione;
- 2°) Attività sociali e culturali;
- 3°) Istituti culturali.

Art. 46

Alla funzione "Pubblica Istruzione" fanno capo tutte le attività riguardanti la scuola; essa si articola negli Uffici delle Direzioni e Presidenze delle scuole di ogni ordine e grado, degli

Istituti e Centri già esistenti o in via di istituzione, che svolgono attività di istruzione, ricerca e formazione anche professionale, salvo quanto previsto dalla vigenti leggi.

L'Ufficio delle "Attività sociali e culturali" coordina le iniziative ed i programmi concernenti le attività culturali, sportive e dello spettacolo, compresa la gestione delle infrastrutture.

Nel Dipartimento sono organizzati gli Istituti culturali ed in particolare le attività della Biblioteca Statale, dei Musei, della Pinacoteca e Gallerie di Arte, dei beni ambientali e culturali.

TITOLO UNDICESIMO SETTORI AUTONOMI

Art. 47

Sono organizzati come settori autonomi gli Uffici giudiziari e i servizi delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 48

Gli Uffici giudiziari svolgono la funzione di supporto alla attività dei Magistrati e di segreteria amministrativa e tecnica per tutta l'attività giudiziaria, con le specifiche attività di documentazione, di pubblicità e di certificazione, di verbalizzazione e comunicazione.

E' affidata agli Uffici giudiziari l'amministrazione delle carceri.

Art. 49

Il settore Poste e Telecomunicazioni è preposto al servizio postale, telefonico, telegrafico, telex, trasmissione dati,

telecomunicazioni ad uso pubblico e privato.

Svolge compiti amministrativi e di vigilanza sui servizi dati in concessione.

E' delegato alla gestione decentrata di servizi amministrativi dello Stato e di attività di interesse sociale.

Il servizio è organizzato su base territoriale di Castello.

TITOLO DODICESIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. La sua concreta applicazione è rinviata alla definitiva ristrutturazione degli Uffici e Servizi dello Stato.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 maggio 1981/1680 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Gastone Pasolini - Maria Lea Pedini Angelini

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva